



## SCHEMA DI CONVENZIONE

### **PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DI UN “FONDO DI CAPITALE DI RISCHIO”. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013, PARTE FESR. ASSE 1. LINEA DI INTERVENTO 1.2 “INGEGNERIA FINANZIARIA”. AZIONE 1.2.2.**

tra

la Regione del Veneto, rappresentata dal Sig ..... nato a ..... il ....., Dirigente responsabile della Direzione Industria, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quale legale rappresentante della Regione del Veneto presso la cui sede di Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto,

e

(Soggetto gestore) ....., con sede legale in....., iscritto all'albo ....., per le imprese stabilite negli stati aderenti all'Unione Europea, iscrizione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi ordinamenti, rappresentato dal Sig. ...., nato a ..... il ....., il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quale legale rappresentante del soggetto aggiudicatario presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto.

Premesso che

la linea di intervento 1.2 “Ingegneria Finanziaria”, Azione 1.2.2 del Programma Operativo Regionale (POR) della Regione Veneto 2007-2013, approvato con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007, prevede la costituzione e la gestione di un “Fondo di capitale di rischio” finalizzato all’acquisizione di partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio di Piccole e Medie Imprese (PMI) con elevato potenziale di crescita che non hanno sufficiente accesso ai mercati di capitali, nelle fasi iniziali del ciclo di vita o di innovazione;

in conformità alla suddetta azione la Giunta Regionale, con Deliberazione n. .... del ....., ha approvato il bando pubblico per la costituzione e gestione del “Fondo di capitale di rischio” destinando, a tal fine, risorse pubbliche pari a euro.....;

lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e il Soggetto aggiudicatario è stato approvato dalla Giunta Regionale con lo stesso provvedimento,

si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1**

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione e il Soggetto aggiudicatario in relazione alla gestione del fondo.

La presente convenzione potrà essere aggiornata sulla base di specifiche direttive regionali e, inoltre, a seguito di eventuali variazioni di normative comunitarie, nazionali, regionale di futura emanazione.

### **Articolo 2**

Il Soggetto aggiudicatario attesta con la sottoscrizione del presente atto di operare in conformità alle vigenti disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

### **Articolo 3**

Le modalità operative di gestione del fondo sono contenute nel Regolamento operativo, parte integrante della presente convenzione, predisposto in conformità ai contenuti tecnici del capitolato, dei Regolamenti (CE) n. 1083/2006, in particolare l'articolo 43, paragrafi 2, 4 e 5, n. 1828/2006, e n. 800/2008 ed approvato dall'Amministrazione regionale con provvedimento n. .... del .....

### **Articolo 4**

La Regione, per la costituzione del "Fondo di capitale di rischio", trasferisce al Soggetto gestore, dopo la sottoscrizione del presente contratto, la quota parte di provvista pubblica pari ad euro.....

A tal fine, il Soggetto aggiudicatario deve:

- a) versare la quota parte di cofinanziamento, pari a euro ....., contestualmente al versamento effettuato dalla Regione. Le risorse saranno depositate presso un conto corrente bancario allo stesso intestato, denominato "Fondo di capitale di rischio" da utilizzare esclusivamente per gli scopi di cui alla presente convenzione;
- b) investire i fondi suindicati e non ancora impegnati nelle attività di investimento nelle imprese in operazioni finanziarie esenti da rischi (Depositi bancari, titoli o obbligazioni garantite dallo Stato con rating pari almeno ad AA). Gli eventuali proventi finanziari saranno utilizzati per incrementare il fondo;
- c) comunicare periodicamente, e comunque ogni 3 (tre) mesi dalla istituzione del fondo, l'andamento del fondo stesso alla Regione;
- d) trasmettere alla Regione, con cadenza semestrale, un documento contenente:
  - 1) una relazione in merito all'attività di promozione svolta;
  - 2) un elenco dettagliato delle operazioni effettuate;
  - 3) un rapporto dettagliato su ciascun finanziamento erogato dal fondo, sul tasso di rendimento di ciascun investimento e sui piani di smobilizzo programmati;
  - 4) le operazioni perfezionate, i rimborsi ottenuti ed i disinvestimenti effettuati nel corso del periodo di riferimento;
  - 5) una breve relazione per ciascuna delle imprese partecipate, allegando per ciascuna di esse i principali dati ed indicatori di bilancio relativi al periodo di riferimento;
  - 6) un rendiconto dal quale risultino:
    - investimenti effettuati;
    - proventi derivanti dalla gestione delle forme di finanziamenti;
    - plusvalenze realizzate a seguito di disinvestimenti;
    - aspetti salienti della gestione finanziaria relativa alle risorse conferite;
    - indicazione analitica delle spese di gestione effettuate;
    - una analisi dei proventi e delle perdite relativamente alle dismissioni delle partecipazioni con dettaglio degli oneri di gestione sostenuti;
    - il rendiconto dell'utilizzo delle risorse della Regione Veneto;

- le attività sviluppate da ognuno dei membri del Comitato tecnico e del Comitato di Sorveglianza;
- e) redigere un rapporto conclusivo con l'indicazione delle attività espletate, dei risultati raggiunti e delle modalità di impiego delle risorse.

Nell'espletamento delle predette attività, il Soggetto gestore opererà in termini strettamente privatistici quale operatore indipendente e in conformità ai criteri ordinari dell'economia e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, del principio di pari opportunità e non discriminazione.

#### **Articolo 5**

Il Soggetto gestore tiene indenne la Regione dalle conseguenze patrimoniali derivanti dalla esecuzione di prestazioni risultate erranee per errore di diritto o di fatto in base a successiva verifica regionale o ad accertamento di altra Autorità. In tali casi, inoltre, il Soggetto aggiudicatario è obbligato, su semplice richiesta della Regione, a modificare la prestazione risultata erranea, senza alcun onere per la Regione.

#### **Articolo 6**

La Regione resta estranea ai rapporti tra Soggetto gestore e risorse umane degli stessi adibite o preposte allo svolgimento del servizio. Il Soggetto gestore solleva la Regione da ogni responsabilità al riguardo, in relazione agli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, correlata o inerente alle prestazioni oggetto del presente bando. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Regione è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali perdite, danni o pregiudizi subiti dal Soggetto gestore o dal medesimo causati a terzi nell'esecuzione della presente convenzione.

#### **Articolo 7**

L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento delle commissioni di gestione risultanti dall'offerta economicamente più vantaggiosa autorizzando il Soggetto gestore al prelievo delle stesse direttamente dalla quota parte pubblica del fondo, in rate semestrali posticipate, 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, suddivise per la durata della convenzione.

#### **Articolo 8**

La presente convenzione potrà essere risolta dalla Regione qualora il Soggetto gestore non adempia agli obblighi derivanti dal presente contratto, dal bando e dal Regolamento operativo.

#### **Articolo 9**

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2013, salvo eventuali proroghe stabilite dall'Amministrazione regionale. Per gli interventi in corso di attuazione a tale data la presente convenzione resterà in vigore sino alla conclusione degli stessi.

**Articolo 10**

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito all'interpretazione e/o all'esecuzione della stessa sono devolute alla competenza del Foro di Venezia.

Venezia,

Per il Soggetto gestore

Per la Regione Veneto